



DPCM 3 NOVEMBRE 2020 – MISURE FASCIA ROSSA

Ulteriori misure valide per i territori caratterizzati da uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” (fascia rossa)

I territori interessati dalle massime restrizioni sono individuati con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici.

Le ulteriori misure di contenimento previste dall'articolo 3 del dpcm in oggetto sono obbligatorie nei territori interessati dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche ordinanze. L'ordinanza del Ministro della salute può prevedere, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione del rischio epidemiologico accertato, l'esenzione dall'applicazione di una o più delle misure previste dal comma 4 dell'articolo 3 del dpcm.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del dpcm, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. dd). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. **Anche in questo caso, non viene prevista la deroga per i clienti alloggiati nelle strutture ricettive.** Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24. Barbieri e parrucchieri potranno continuare l'attività nel rispetto degli specifici protocolli.